



COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 252 DEL 29/12/2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO, DAL 31/12/2025 AL 7/01/2026, MATERIALI ESPLODENTI, FUOCHI D'ARTIFICO ED OGGETTI SIMILARI IN AREE PUBBLICHE, DEMANIALI E PORTUALI, CHE POSSANO PROVOCARE DISTURBO DA RUMORE E MOLESTIA A SOGGETTI DEBOLI ED ANIMALI NONCHE' PER PERICOLO DI INCENDIO

IL SINDACO

Premesso che l'art. 50, comma 5, del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché della salvaguardia e la tutela del territorio;

Considerato che:

- in occasione del Capodanno e dell'Epifania è d'uso utilizzare materiali esplodenti fuochi d'artificio ed oggetti simili, anche di libera vendita, con un utilizzo indiscriminato, consistente e talvolta pericoloso;
- detti comportamenti sono causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità delle persone, degli animali e dell'ambiente;
- lo scoppio di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti simili può essere causa, come già purtroppo avvenuto in passato, di danni fisici a persone che debbono ricorrere alle cure dei medici e del pronto soccorso, specialmente nei momenti di festa e di aggregazione;

Atteso, inoltre, che il rumore provocato da detti materiali esplodenti:

- può creare disagi in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e selvatici, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;

Atteso, altresì, che l'accensione e lo scoppio provocato da detti materiali può essere il veicolo per incendi al patrimonio arboreo comunale ed estendersi ad eventuali strutture adiacenti;

Atteso, infine, che l'utilizzo di detti materiali condizionano negativamente anche la qualità dell'aria, specie se usati in modo diffuso e contemporaneo sul territorio, come da tradizione;

Dato atto che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 secondo cui “*è attribuita ai Comuni [omissis] la funzione [omissis] di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico*”;

Considerato che, nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario limitare il più possibile sul territorio comunale i disagi ed i pericoli a persone, animali ed all'ambiente correlati all'utilizzo e all'accensione di materiali esplodenti quali fuochi d'artificio ed oggetti similari soprattutto nei parchi pubblici, parchi gioco e nelle aree del demanio pubblico porti compresi;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover limitare l'utilizzo di materiali esplodenti, fuochi d'artificio ed oggetti similari nelle giornate dal 31/12/2025 al 07/01/2026, stante l'elevata concentrazione di esplosioni tradizionalmente registrata negli anni precedenti in questo periodo;

Dato atto altresì che l'Amministrazione comunale ritiene, insufficiente il ricorso ai soli strumenti coercitivi appellandosi pertanto soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tali comportamenti possono avere per la sicurezza propria e degli altri, per gli animali in genere e per l'ambiente;

Visti:

- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- L'art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana per la prevenzione di incendi ed esplosioni così come modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.04.2025;

ORDINA

è vietato dal 31/12/2025 al 7/01/2026 nei parchi pubblici, parchi gioco e aree del pubblico Demanio compresi i porti, con particolare riferimento ai Parchi di Villa Carrara e Bassani, ed in tutti i luoghi pubblici ad alta frequentazione di persone, l'utilizzo con l'accensione di materiali esplodenti quali fuochi d'artificio ed oggetti similari, ad esclusione delle attività promosse dall'Amministrazione di Bardolino;

la sospensione della fruizione del Parco Bassani, per motivi di sicurezza dalle ore 22.00 del 31.12.2025 alle ore 5.00 del 01.01.2026 con la chiusura dei cancelli di ingresso a cura della P.L.;

DISPONE

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 7/08/1990, che la presente ordinanza sia divulgata tramite pubblicazione sul sito internet comunale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché tramite pubblicazione nell'albo pretorio on-line.

RACCOMANDA

a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnicci, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico o luoghi privati di proprietà di terzi;

b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sull'uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;

c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato da eventuali scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

che alla vigilanza ed al controllo delle presenti disposizioni sono tenuti i Corpi di Polizia territorialmente competenti.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 150,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on line sul sito istituzionale.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per conoscenza e eventuali adempimenti di competenza:

- al Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda;
- al Stazione Carabinieri di Bardolino;
- al Comando della Guardia di Finanza di Bardolino;
- Al Comando Polizia Stradale distaccamento di Bardolino presso la scuola di Polizia di Peschiera del Garda;
- Alla Squadra Nautica della Polizia di Stato c/o questura di Verona;
- Al Comando Guardia Costiera Sala Operativa di Salò;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Bardolino.

La presente ordinanza sostituisce per il periodo dal 31/12/2025 al 7/01/2026 ogni altra disposizione contraria in vigore per il periodo stesso, incompatibile depositato presso la sede del Comune di Bardolino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DANIELE BERTASI in data 29/12/2025

Il Sindaco
Daniele Bertasi